Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 maggio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 303.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, in frazione Asseggiano del comune di Chirignago (Venezia).

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 8 settembre 1958, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, in frazione Asseggiano del comune di Chirignago (Venezia) e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 149 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 304.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Lavoratore, in zona Cisterna del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 1° maggio 1957, integrato con due dichiarazioni del 1° aprile e 25 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Lavoratore, in zona Cisterna del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n.* 148 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n 305.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia, col titolo dei Santi Vincenzo Ferreri e Vigilio Vescovo e Martire, del preesistente beneficio curaziale di « Gozzolina e San Vigilio Vescovo », in frazione Gozzolina del comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 18 marzo 1958, integrato con dichiarazione del 6 novembre 1958, relativo alla elevazione a parrocchia, col titolo dei Santi Vincenzo Ferreri e Vigilio Vescovo e Martire, del preesistente beneficio curaziale di « Gozzolina e San Vigilio Vescovo », in frazione Gozzolina del comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 306.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale, sotto il titolo di San Lorenzo Martire, nella parrocchia della Natività di Maria Vergine, nel comune di Rudiano (Brescia).

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 25 marzo 1958, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale, sotto il titolo di San Lorenzo Martire, nella parrocchia della Natività di Maria Vergine, nel comune di Rudiano (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 153 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n 307.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Canonicato semplice, denominato « Ernesto Moodie », nel Capitolo Cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 1° febbraio 1947, integrata con dichiarazione del Vicariato generale di Roma del 30 settembre 1958, relativa alla erezione del Canonicato semplice, denominato « Ernesto Moodie », nel Capitolo Cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 147 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n 308.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Gron del comune di Sospirolo (Belluno).

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 24 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 12 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Gron del comune di Sospirolo (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1959

Nomina dell'on. dott. Crescenzo Mazza a presidente della Commissione nazionale del libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1955, con il quale viene istituita la Commissione nazionale del libro;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1957, con il quale è stata rinnovata la composizione di detta Commissione;

Considerato che l'on. Crescenzo Mazza è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio delegato ai Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria artistica e scientifica in sostituzione dell'on. Gustavo De Meo;

Decreta:

L'on. dott. Crescenzo Mazza è nominato presidente della Commissione nazionale del libro in sostituzione dell'on. avv. Gustavo De Meo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1959
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 108

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1959

Contenuto di alcool metilico nell'acquavite di vinaccia, grappa, prodotta entro il 30 giugno 1959.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1955, che ha fissato i limiti di impurezze delle acquaviti;

Considerata la necessità di stabilire un periodo di tolleranza per la fabbricazione dell'acquavite di vinaccia con limiti superiori a quelli prescritti, tenuto conto di fondate esigenze produttive, recentemente manifestatesi;

Sentito il parere del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico.

L'alcool metilico, in volume, contenuto nell'acquavite di vinaccia, grappa, prodotta entro il 30 giugno 1959, non deve superare i cc. 2 per 100 cc. di alcole anidro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A 104 - Scambi e regolamento dei pagamenti con l'Equatore.

(3163)

Il Ministro per il commercio con l'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A 103 del 2 maggio 1959 - Imbarchi di valuta italiana su navi estere.

(3164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 46

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siracusa — Intestazione: Zarabandiera Elvira — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 9 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Annunziata Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3252 — Data: 18 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Fico Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 6 — Capitale L. 140.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 10 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gulotta Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 1 — Capitale L. [illegible]00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 14 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti — Intestazione: Antonetti Maria in Leonardi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 8 — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 12 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Gabriele Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 12 — Capitale L. 320.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, è stata denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1902)	31163 (nuda proprietà)	Lavezzi Luigi fu Andrea minore, sotto la tutela di Lavezzi Ambrogio fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia) con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina	42 —
Id.	31160 (nuda proprietà)	Lavezzi Giacomo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia), con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	794415 (usufrutto)	Briuccia Provvidenza di Salvatore, moglie di Russo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Palermo. Vincolato per dote con usufrutto ad Agnello Caterina fu Nicolò moglie di Briuccia Salvatore, dom. in Palermo	6.510 —
Cons. 4,50 % (1861)	54976	Cappella del SS. Rosario di S. Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	123 —
Cons. 3,50 % (1906)	683416	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	52,50
Id.	819740	Cappella del SS. Rosario eretto nella Chiesa parrocchiale di S. Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	10,50
Id.	128387	Cappella di S. Giorgio in Ducenta di Lusciano (Caserta)	7 —
Id.	128388	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta di Lusciano	35 —
Id.	166465	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta, frazione di Lusciano (Caserta)	3,50
Id.	166466	Cappella di S. Giorgio	3,50
Id.	313273	Congregazione di Carità di Trentola. Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola	542,50
Id.	313274	Congregazione di Carità di Trentola (Caserta). Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola, nonchè per un annuo maritaggio	73,50
Id.	316118	Congrega di Carità di Trentola (Caserta)	7 —
P. R. 3,50 % (1934)	234234	Congregazione di Carità di Trentola (Napoli)	101,50
Id.	280879	Cappella del Purgatorio di S. Marcellino (Napoli), amministrata dalla Congregazione di Carita di Trentola (Napoli)	56 —
Id.	473840	Congregazione di Carità di Trentola	98 —
Id.	10236	Cappella del Purgatorio di S. Marcellino (Caserta), rappresentata dalla locale Congregazione di Carità	59,50
Id.	138661	Parrocchia di Frignano Piccolo (Caserta)	416,50
Id.	180612	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	70 —
Id.	397045	Congregazione di Carità di Frignano Piccolo (Napoli)	35 —
Id.	472736	Congregazione di Carità di Frignano (Napoli)	45,50
Cons. 4,50 % (1861)	36238	Cappelle Riunite del SS.mo Sacramento, del Purgatorio, del SS.mo Rosario, della Beata Vergine dei Sette Dolori e di S. Michele in Trentola (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carita	234 —
Id.	54977	Congregazione di Carita di S. Marcellino (Caserta)	90 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	102305 (usufrutto)	Torlonia Maria fu Leopoldo, moglie di Chigi della Rovere Francesco, dom in Roma con usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea vedova di Torlonia Leopoldo, dom in Roma	4.300 —
Id.	102304 (usufrutto)	Intestazione e usufrutto come sopra	1.300 —
Cons. 3,50 % (1906)	674413	Opera Pia Sacramento in Torchiarolo (Lecce)	14 —
Id.	674414	Opera Pia Rosario in Torchiarolo (Lecce)	3,50
Id.	674415	Cappella del SS Sacramento in Torchiarolo (Lecce)	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 25 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	645,15	645,75	646 —	646,125	645,30	645,87	646,20	646 —	646 —	646 —
Fr Sv.	143,66	143,63	143,65	143,6425	143,63	143,64	143,64	143,625	143,62	143,62
Kr D.	90,05	90,10	90,10	90,1025	90,15	90,10	90,11	90,10	90,10	90,10
Kr N	87,12	87,16	87,165	87,145	87,16	87,16	87,155	87,16	87,16	87,15
Kr Sv.	119,95	119,93	119,96	119,955	119,95	119,96	119,955	119,95	119,95	119,92
Fol	164,41	164,40	164,40	164,3975	164,44	164,38	164,39	164,37	164,37	164,38
Fr B.	12,45	12,45	12,45375	12,453	12,4525	12,45	12,453	12,45	12,45	12,45
Fr Fr.	126,60	126,60	126,61	126,615	126,60	126,61	126,61	126,625	126,62	126,60
Lst	1745,50	1745,75	1745,625	1745,85	1745,25	1745,99	1745,95	1745,975	1743,97	1745,90
Dm occ	148,43	148,42	148,44	148,43	148,425	148,42	148,445	148,42	148,42	148,42
Scell. Austr.	23,98	23,98	23,98	23,97725	23,95	23,98	23,98	23,977	23,97	23,9775

Media dei titoli del 25 maggio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,75
Id 3,50 % 1902	71,70
Id 5 % 1935	102,55
Redimibile 3,50 % 1934	92,225
Id 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % 1936	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,925

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,075
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,125
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	646,162
1 Franco svizzero	143,641
1 Corona danese	90,106
1 Corona norvegese	87,15
1 Corona svedese	119,955
1 Fiorino olandese	164,394
1 Franco belga	12,453
100 Franchi francesi	626,612
1 Lira sterlina	1745,90
1 Marco germanico	148,437
1 Scellino austriaco	23,978

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 5338/3242 in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 1959, (registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 173) è stata determinata in via definitiva in L. 185.686,40 (lire centottantacinquemilaseicentottantasei e cent. 40), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), della superficie di ettari 4.65.65 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta PEDANI Vittoria fu Angiolo in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 185.000 (lire centottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 276 del 17 novembre 1958.

(2952)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n. 5339/3243 in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 1959 (registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 174) è stata determinata in via definitiva in L. 2.416.061 (lire duemilioniquattrocentosedicimilasessantuno) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Capaccio ed Eboli (Salerno), della superficie di ettari 28.95.79 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta BARATTA Primo fu Paolo in virtù dei decreti Presidenziali in data 28 dicembre 1952, n. 4191 e 4192, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4), da trasferirsi in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 402.941 (lire quattrocentoduemilanovecentoquarantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 2.815.000 (lire duemilioniottocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 278 del 19 novembre 1958.

(2953)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1959

Il direttore generale: FORMENTINI

(3113)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927 n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1959

Il direttore generale: FORMENTINI

(3114)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione dell'anno 1959 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n 1064;

Veduto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n 1175, in ordine alle discipline che siano oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari ed in ordine alle discipline, non previste dall'ordinamento didattico, da includere nel decreto relativo alla sessione di esami

Decreta:

Art 1

Discipline

E' indetta la sessione dell'anno 1959 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

a) per le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, modificato con regio decreto legge 27 gennaio 1944, n 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n 1226 con legge 3 novembre 1952, n 1787, con legge 26 luglio 1957 n 741 (gli interessati potranno prender visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell anzidetto ordinamento didattico) e per le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli);

b) per le discipline di cui all'elenco unito del presente decreto allegato *A* discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non previste dall'ordinamento didattico di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni e dagli statuti)

Art 2

Domande di ammissione Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale dell'istruzione superiore* Divisione 1ª Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il *31 luglio 1959 Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina*

A termini dell art 7 della legge 30 dicembre 1958, n 1175, *non* possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1958, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1958, si siano ritirati durante le prove

Nelle ipotesi su indicate la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1958, nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alla lettera *a*) dell art 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente articolo la disciplina stessa dovrà esser indicata con l esatta dizione di cui allo elenco unito al presente decreto (allegato *A*)

Nella domanda, i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1958, indetta con ordinanza del 10 giugno 1958, senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero, nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali, o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime

Le domande dovranno essere firmate dai candidati *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato* Ai sensi dell art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678 la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio

Qualora il candidato risieda all estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare A sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, via Caroncini, n 19 - Roma)

Art 3

Documenti Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti.

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1959, cioè prima del 1° agosto 1954 Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1959 Infine, nei casi particolari dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1954;

2) ricevuta modello 72-*A*, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di lire 15 000 (lire quindicimila) (art 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175) detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, per attestare l attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1954 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*) Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art 4

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nelle lettere *a*) e *b*) del presente decreto sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione I. *Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 31 luglio 1959.*

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l ammissione agli esami La disciplina stessa, ove compresa tra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente art 1, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*)

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide,

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana, la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano - Ufficio legalizzazioni, via Caroncini, n 19, Roma

Art 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione superiore stranieri, abbiano successivamente conseguito presso Università od Istituti di istruzione superiore italiani un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione superiori italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l ammissione dei cittadini italiani Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera' docenza, è stabilita dal Ministero, tenuto conto del trattamento di reciprocità

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri,

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art 3, n 2) del presente decreto, detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici,

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l attività didattica e scientifica svolta,

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dei documenti richiesti ed inoltrate *con raccomandata* e le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I, entro e non oltre *il 31 luglio 1959*

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L 15 000 (quindicimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art 3, farne esplicita menzione nella domanda

Non sarà infine, dato corso alle domande se, entro il 31 luglio 1959, non pervengano a questo Ministero anche le relative pubblicazioni

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato

È consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati prima del 31 luglio 1959, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n 660

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del « curriculum »

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a termini dell'art 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1959

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1959 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al nono comma del presente articolo

Presso il Ministero dovranno esser depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia affine In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione Le Commissioni, ai sensi dell art 3 della legge 30 dicembre 1958, n 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1959.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea conseguita da meno di cinque anni

La Commissione, ha, altresì, facoltà di non ammettere alla discussione sulle pubblicazioni, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità della abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una

prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte) ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse, sono pubbliche. Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra 5 temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove.

A tutti i candidati verrà data notizia del giorno della riunione preliminare a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno.

Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data inoltre individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e della ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime.

Ove, invece, la Commissione non si riunisca preliminarmente, per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno e dell'ora della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari.

In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione al Ministero Direzione generale istruzione superiore con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinuncianti siano stati ammessi alle prove.

Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinunzia che non pervenga entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dei lavori della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel penultimo comma del precedente articolo, i candidati che non si presentino dinanzi alle Commissioni per il giorno e l'ora per cui siano stati convocati saranno ritenuti rinunciatari.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà esser presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione superiore, Divisione 1ª i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila), rilasciata dall'ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 della presente ordinanza, gli stranieri proposti per il conferimento dell'abilitazione dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione superiore, Divisione 1ª i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila) rilasciata dall'ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio legalizzazioni, via Caroncini, n. 19, Roma.

Art 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno

Roma, addì 16 maggio 1959

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1959

1.

Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n 1787 con legge 26 luglio 1957, n. 741 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico) e per le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli).

2.

Discipline che siano oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui all'elenco che segue.

A

1. Diplomazia e diritto diplomatico
2 Diritto agrario
3 Diritto della navigazione
4 Diritto industriale
5 Diritto parlamentare

B

1 Diritto tributario
2 Storia delle dottrine economiche

3 Tecnica delle assicurazioni sociali

C

1. Antichità greche e romane
2 Antichità pompeiane ed ercolanensi
3. Archeologia cristiana
4. Assirologia ed archeologia orientale
5. Filologia bizantina
6. Filologia classica
7. Filologia germanica
8. Filologia semitica
9. Filologia slava
10. Islamistica
11. Letteratura cristiana antica
12. Letteratura ispano-americana
13. Letterature moderne comparate
14. Lingua e letteratura russa
15. Lingua e letteratura ungherese
16. Paleografia e diplomatica
17. Paleografia greca
18. Psicologia
19 Psicologia dell'età evolutiva
20 Sociologia
21. Storia contemporanea
22. Storia del teatro e dello spettacolo
23. Storia della Chiesa
24 Storia della filosofia antica
25 Storia della filosofia moderna e contemporanea
26 Storia della pedagogia
27. Storia delle tradizioni popolari

28. Antropologia culturale
29. Numismatica greco-romana

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni
2. Antropologia criminale
3. Clinica ortopedica
4 Genetica umana
5 Idrologia medica
6. Istologia ed embriologia generale
7. Malattie infettive
8 Medicina del lavoro
9 Medicina preventiva dei lavoratore e psicotecnica
10 Neurochirurgia
11 Parassitologia
12. Psichiatria
13 Puericultura
14 Semeiotica chirurgica
15. Semeiotica medica
16. Scienza dell alimentazione
17. Tisiologia
18 Urologia

19. Chirurgia plastica
20 Ematologia
21 Gerontologia e geriatria
22 Radiobiologia

E

1 Algebra superiore
2 Antropologia
3. Astrofisica
4. Biochimica applicata
5 Biometria
6 Chimica fisica tecnica
7. Chimica macromolecolare
8 Chimica metallurgica
9 Chimica nucleare
10. Chimica organica industriale
11 Chimica teorica
12 Elettrochimica
13 Fisica dei solidi
14 Fisica nucleare
15 Fisica terrestre
16 Fisiologia vegetale
17 Genetica
18. Geometria differenziale
19 Idrobiologia e pescicultura
20 Misure elettriche (corso speciale per chimici)
21. Oceanografia
22 Radiochimica
23. Spettrochimica
25. Strutturistica chimica
25. Tecnologie chimiche speciali
26. Topologia

27. Zooculture (Bachi api-avi-coniglicoltura)

28 Micologia
29 Oceanografia biologica
30 Oceanografia generale

F

1 Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici
2 Comunicazioni elettriche
3 Costruzioni marittime
4 Elettronica applicata
5 Estimo industriale
6 Geofisica mineraria
7 Geotecnica
8 Igiene applicata all ingegneria
9 Impianti nucleari
10 Misure elettriche
11 Preparazione dei minerali
12 Radiotecnica
13 Reattori nucleari
14 Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra
15 Tecnologie speciali meccaniche
16 Trazione elettrica

17 Automazione del calcolo
18 Chimica e tecnologia degli alti polimeri
19. Tecnica ed economia dei trasporti aerei

G

1 Arte dei giardini
2 Consolidamento ed adattamento degli edifici
3 Plastica ornamentale

H

1 Chimica bromatologica
2 Chimica farmaceutica applicata
3 Storia della farmacia

I

1. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli

2 Storia dell'agricoltura
3 Tecnologia della conservazione degli alimenti

L

1 Igiene del latte e derivati
2 Microbiologia e immunologia
3 Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica

4. Zooeconomia

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L 200)

Al Ministero della publica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I

ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . il . . . .
residente in (1) . . . . . (provincia di . .)
via n . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . nella sessione dell'anno 1959, indetta con ordinanza 16 maggio 1959

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1958 senza aver conseguito l'abilitazione, ne nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)
c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilita, che quanto su affermato corrisponde a verita e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalita stabilite dall'ordinanza con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1959.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea,
b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 15 000 (lire quindicimila),
c) . . . . (4).

(Data) . . . . . .

Firma (5) . . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, si prega indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione e cancellazione

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza un elenco in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, dell'ordinanza

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione I

ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .
il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1959, indetta con ordinanza 16 maggio 1959

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . . . .;
di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilita, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1959

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3),
b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L 15 000 (lire quindicimila).
c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . . .

Indirizzo del candidato in Italia
. . . .

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art 5 dell'ordinanza

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art 5 dell'ordinanza, un elenco in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4 ultimo comma della ordinanza.

(3083)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a tredici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare,

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente, tra l altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s p e degli ufficiali della Marina,

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo,

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che sa ranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani,

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata,

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10,
Visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D nel meridiano peggiore

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti dei predetti limiti di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato,

b) il possesso della cittadinanza italiana,

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso,

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito,

f) la posizione nei riguardi del servizio militare,

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo,

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l obbligo di notificare le successive eventuali variazioni

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto su fondo bianco e di data recente

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell art 5

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed e composta come segue:

Presidente. un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario

Membri. due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario, un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata

Segretario (senza voto)· un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art 8

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti

Art 9

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del T U approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

Art 10

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale.

1) certificato di cittadinanza italiana,

2) certificato di godimento dei diritti politici,

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita),

4) certificato di stato libero, se trattasi di ammogliato, stato di famiglia

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l assentimento per il matrimonio contratto

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l assentimento,

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale,

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva),

8) originale o copia notarile, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 2

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art 12

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art 13

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 20 aprile 1959

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1959
Registro n 18 *Difesa-Marina, foglio n.* 9. — BONATTI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata del. esame per ogni prova	Coefficiente di Importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2 Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze .	—	ore 8	3
3 Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4 Diritto civile	2	min. 15	3
5 Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6 Diritto amministrativo . .	2	» 15	3
7 Diritto internazionale . .	1	» 10	2
8 Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9 Economia politica	1	» 15	3
10 Scienza delle finanze e Statistica	1	» 15	2
11 Contabilità di Stato . . .	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia, deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa

Nota — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18, per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti - del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto al lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore - Capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche - Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica Amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche Amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica Amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Ministeri - Organi ausiliari.

Tesi 11ª. — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.
c) Fondi del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:
a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica.
a) Trattative tra le parti.
b) Trattative per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:
a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:
a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:
a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura della istruzione.

Tesi 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandati - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:
a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali, giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearings - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggi - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:
a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:
a) Le tasse - Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:
a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:
a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:
a) Le entrate straordinarie - Il Debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:
a) Le spese pubbliche - Principali categorie.
b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:
a) Organizzazione finanziaria dello Stato.
b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principii fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Pareri del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti - giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . n. . .
chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 13 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M. M. - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 26 maggio 1959

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano,

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2),

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4),

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l Arma ed il Corpo di appartenenza Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo

(3077)

PREFETTURA DI GORIZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 28 febbraio 1959, con il quale veniva nominato vincitore del concorso a posto di veterinario condotto nella condotta consorziale di Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago e Staranzano il dott Marchi Luciano;

Vista la lettera di rinuncia del predetto, presentata il 2 maggio u s. a questa Prefettura;

Visto l'art. 36 quinto comma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del rinunziante;

Decreta:

Il dott Tomba Antonio, risultato secondo nella graduatoria di merito del concorso bandito con decreto 2521/3ª San. del 5 febbraio 1958, per il posto di veterinario condotto nella condotta consorziale di Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago e Staranzano, è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 6 maggio 1959

Il prefetto NITRI

(3081)

PREFETTURA DI ENNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n 18344/3ª in data 19 settembre 1958, col quale si è nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione, vice prefetto dott Antonino Gisiano, destinato ad altra sede,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Vicari è nominato presidente della Commissione giudicatrice del pubblico concorso in premessa indicato, in sostituzione del vice prefetto dott Antonino Gisiano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 18 maggio 1959

Il prefetto: DI FURIA

(3176)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.